

# **REGIONE LAZIO**



**Dipartimento**                      DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO  
**Direzione Regionale**            AGRICOLTURA

## Decreto del Presidente

**DECRETO N. T00018            DEL 20 GENNAIO 2012**

**DECRETO N.            DEL**

**Oggetto:** Stagione venatoria 2011/2012. Posticipo al 9 febbraio 2012 della chiusura della caccia alle specie: colombaccio (*Columba palumbus*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); gazza (*Pica pica*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

**LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

**VISTO** il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo 34;

**VISTA** la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

**VISTE** le previsioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;

**Segue Decreto n.                      del**

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni, avente ad oggetto “Rete Europea Natura 2000: Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale” fino alla sua vigenza;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928”, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

**VISTO** il documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU” elaborato dal Comitato Ornithologia, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 che stabilisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;

**VISTA** la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, documento prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria;

**VISTA** la Legge di conversione, con modificazioni, n. 133/2008 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede l’istituzione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con le funzioni dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

**VISTE** le modifiche ed integrazioni apportate alla Legge 157/92 dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009” (pubblicata sul So n. 138 alla GURI 25 giugno 2010 n. 146) che, tra l’altro, prevedono che le regioni possano posticipare la chiusura della caccia a specie determinate non oltre la prima decade di febbraio, dopo aver acquisito il parere dell’ISPRA al quale devono uniformarsi (art. 18, comma 2, l. 157/1992);

**PRESO ATTO** che in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR) è emersa, ai sensi della sopra richiamata previsione normativa, la richiesta di prevedere ad un posticipo della chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2012

**Segue Decreto n.                      del**

per le specie: colombaccio (*Columba palumbus*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); gazza (*Pica pica*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

**ATTESO** che, in relazione alle caratteristiche di fenologia, distribuzione e consistenza nel Lazio oltre che di status di conservazione, a supporto motivazionale delle scelte in termini di prelievo venatorio a carico delle sopra indicate specie rileva che:

**Colombaccio (*Columba palumbus*)**

- A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- nel Lazio la specie mostra una distribuzione piuttosto uniforme nei settori collinari ed interni della Regione con un ampliamento dell'area di distribuzione regionale accompagnato da un netto aumento di densità. Anche nel Lazio, come in altre regioni centrali e settentrionali, la specie è interessata da un processo dinamico di ampliamento dell'areale di nidificazione e di consistente aumento degli effettivi nidificanti;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio.
- Ai sensi del Documento ISPRA "*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*" è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura dell'attività venatoria, esclusivamente in modalità da appostamento, alla prima decade di febbraio;

**Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*):**

- A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- l'ISPRA nel documento "*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".
- la Cornacchia grigia è una specie stanziale ampiamente diffusa sul territorio laziale e per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio in quanto non coincidente con il periodo riproduttivo;

**Segue Decreto n.                      del**

**Gazza (*Pica pica*):**

- A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- la Gazza è una specie stanziale ampiamente diffusa sul territorio laziale e per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio in quanto non coincidente con il periodo riproduttivo;
- L'ISPRA nel documento "*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".

**Ghiandaia (*Garrulus glandarius*):**

- A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
- la Ghiandaia è una specie stanziale ampiamente diffusa sul territorio laziale e per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio in quanto non coincidente con il periodo riproduttivo;
- L'ISPRA nel documento "*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".

**VISTA** la nota della Direzione Regionale Agricoltura prot. n. 496135/DA/10/22 del 18.11.2011 con la quale è stata inviata la proposta di consentire dal 1° febbraio al 9 febbraio 2012, compresi, l'esercizio venatorio alle specie:

- colombaccio (*Columba palumbus*);
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- gazza (*Pica pica*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

**Segue Decreto n.                      del**

con modalità da appostamento fisso e/o da appostamento, orario dalle ore 6.15 alle ore 17.30 e carniere per il quale, per ogni giornata di caccia, ciascun cacciatore non possa abbattere più di venti capi complessivi delle suddette specie, tra cui non più di dieci capi della specie Colombaccio (*Columba palumbus*);

**VISTO** il parere dell'ISPRA, trasmesso con nota protocollo generale N. 0043398 del 2.12.2011, espressamente riferito alla richiesta della Regione Lazio, che evidenzia la compatibilità del provvedimento in oggetto con lo stato di conservazione delle specie indicate e con il quadro normativo vigente purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- gli appostamenti utilizzati devono essere collocati:
  - a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli uccelli acquatici in quanto sensibili al disturbo causato dalla caccia;
  - a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali, ciò a tutela dell'inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino (*Falco peregrinus*) e del Lanario (*Falco biarmicus*);
- il limite del carniere giornaliero per la specie Colombaccio (*Columba palumbus*) deve essere limitato a cinque capi;
- l'estensione della stagione venatoria non deve superare l'arco temporale massimo, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della legge n. 157/72;

**CONSIDERATO** che, in conformità con la procedura di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 17 del 1995, sono stati sentiti:

- le Amministrazioni provinciali;
- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale;

**VISTI** i propri precedenti Decreti, per la stagione venatoria 2011/2012, il n. T0269 del 1.08.2011 recante "*Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2011/2012*", il n. T0274 del 10.08.2011 recante "*Stagione venatoria 2011/2012. Esercizio della caccia nei giorni 1 e 4 settembre 2011*", il n. T0301 del 16 settembre 2011 recante "*Calendario venatorio regionale 2011/2012, disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale*" ed il n. T0417 del 16 dicembre 2011 recante "*Decreto della Presidente della Regione Lazio n. T0269/2011 "Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2011/2012". Modifiche in ottemperanza dell'ordinanza del TAR Lazio n. 04392/2011*";

**PRESO ATTO** che il vincolo del non superamento dell'arco temporale massimo, come previsto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 157/1992, risulta rispettato in quanto la Regione Lazio, con proprio Decreto n. T0269 del 1.08.2011 recante "*Calendario*

**Segue Decreto n.                      del**

*Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2011/2012*” ha previsto, per le specie colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*), una apertura dell’attività venatoria posticipata al 1° ottobre 2011, rispetto alla data 18/09/2011 potenzialmente prevista ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. 157/1992;

**CONSIDERATO** che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel mese di gennaio, ai sensi della DGR n. 363 del 16 Maggio 2008, Allegato B, e successive modifiche ed integrazioni, fino alla sua vigenza, alla Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011 n. 612, in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, la caccia è consentita per soli due giorni, fissati dal calendario venatorio 2011-2012 nei giorni di giovedì e domenica;

**RITENUTO** opportuno nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) prevedere anche nel periodo dal 1° al 9 febbraio, compresi, l’esercizio dell’attività venatoria nei soli giorni di giovedì e domenica;

**RITENUTO** opportuno, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della l. 157/1992, disporre, nel territorio della Regione Lazio, il posticipo della chiusura dell’attività venatoria alle seguenti specie:

- colombaccio (*Columba palumbus*);
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- gazza (*Pica pica*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

al 9 febbraio 2012, compresa tale data;

**RITENUTO** necessario, ai sensi del richiamato art. 18, comma 2, della l. 157/1992, conformarsi alle prescrizioni indicate da ISPRA nel proprio parere trasmesso con nota n. 0043398 del 2/12/2011, e che pertanto, nel periodo compreso tra il 1° ed il 9 febbraio 2012, l’attività venatoria alle sopra riportate specie dovrà svolgersi con le seguenti modalità:

- l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso e/o da appostamento temporaneo;
- gli appostamenti utilizzati devono essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide ed a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali;
- l’esercizio venatorio è consentito senza l’ausilio del cane;
- l’esercizio venatorio è consentito dalle ore 6.15 alle ore 17.30;

**Segue Decreto n.                      del**

- nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica;
- il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, dei quali, comunque, non più cinque capi per la specie Colombaccio (*Columba palumbus*);
- ogni cacciatore che usufruisce della proroga della chiusura della caccia al 9 febbraio 2012, dovrà riportare, a penna con inchiostro indelebile, sul proprio Tesserino Venatorio, nella pagina “febbraio 2012”, nelle colonne riservate al prelievo della “selvaggina migratoria”, le specie: colombaccio, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

**DECRETA**

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Ai sensi delle previsioni dell’art. 18, comma 2, della l. 157/1992, il posticipo della chiusura dell’attività venatoria al 9 febbraio 2012, compresa tale data, nel territorio della Regione Lazio, alle seguenti specie:
  - colombaccio (*Columba palumbus*);
  - cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
  - gazza (*Pica pica*);
  - ghiandaia (*Garrulus glandarius*).
2. Nel periodo compreso tra il 1° ed il 9 febbraio 2012, compresi, l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso e/o da appostamento temporaneo.
3. Gli appostamenti utilizzati devono essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide ed a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali.
4. L’esercizio venatorio è consentito senza l’ausilio del cane.
5. L’esercizio venatorio è consentito dalle ore 6.15 alle ore 17.30.
6. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica.
7. Il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, dei quali, comunque, non più cinque capi per la specie Colombaccio (*Columba palumbus*).



**Segue Decreto n.                      del**

8. Ogni cacciatore che usufruisce della proroga della chiusura della caccia al 9 febbraio 2012, dovrà riportare, a penna con inchiostro indelebile, sul proprio Tesserino Venatorio, nella pagina “febbraio 2012”, nelle colonne riservate al prelievo della “selvaggina migratoria”, le specie: colombaccio, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale del 16 maggio 2008, n. 363 e successive modificazioni ed integrazioni fino alla sua vigenza, alla Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011, n. 612, in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ai Decreti della Presidente della Regione Lazio n. T0269 del 1.08.2011 recante “*Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2011/2012*”, n. T0274 del 10.08.2011 recante “*Stagione venatoria 2011/2012. Esercizio della caccia nei giorni 1 e 4 settembre 2011*”, n. T0301 del 16 settembre 2011 recante “*Calendario venatorio regionale 2011/2012, disciplina dell’esercizio venatorio nell’area di protezione esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale*” e n. T0417 del 16 dicembre 2011 recante “*Decreto della Presidente della Regione Lazio n. T0269/2011 “Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2011/2012”. Modifiche in ottemperanza dell’ordinanza del TAR Lazio n. 04392/2011*”.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Attività della Presidenza, l’altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 9 pagine e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì

La Presidente  
Renata Polverini